



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento della gioventù  
Ufficio I

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIP/ MGIOV 0003552 P-  
del 05/04/2011



A: Associazione Bancaria Italiana (ABI)  
Piazza del Gesù, 49 (Palazzo Altieri)  
00186 -ROMA

e, p.c. a Capo di Gabinetto dell'On.le  
Ministro della Gioventù  
SEDE

Capo Segreteria Tecnica dell'On.le  
Ministro della Gioventù  
SEDE

**OGGETTO:** Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali. Orientamenti interpretativi, e connesse modalità applicative, in ordine al requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento Interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 – G.U. n. 27 del 3 febbraio 2011.

Sono pervenuti allo scrivente Dipartimento numerosi quesiti, da parte di potenziali utenti del "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari anche monogenitoriali", di recente istituito con Regolamento Interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 - G.U. n. 27 del 3 febbraio 2011, in ordine all'esatta interpretazione da dare al requisito soggettivo, necessario per accedere alla garanzia del Fondo, di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento medesimo.

In particolare, i dubbi afferiscono alla questione se l'accezione utilizzata nella normativa secondaria ("acquisto della prima casa *da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari, anche monogenitoriali con figli minori*") comporti l'esclusione, ovvero l'ammissione, al beneficio (accesso al Fondo finalizzato alla garanzia statale per il mutuo) in presenza delle seguenti particolari situazioni:

- a) coppie coniugate senza figli minori;
- b) mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti di coppia non coniugata, convivente e non, con figli minori in comune;
- c) mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti di coppia non coniugata, convivente e non, senza figli minori in comune.

La questione, in punto di diritto, è stata risolta senza possibili fraintendimenti dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento istitutivo della misura (stante la sua natura regolamentare) con parere preventivo vincolante ( n. 4664/2010 del 25 novembre 2010).

Il supremo organo consultivo dello Stato ha così, testualmente, definito la questione:

"(...)Si deve osservare che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 121/2010, l'erogazione del credito per l'acquisto della prima casa, da parte di giovani coppie e di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attiene strettamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tanto premesso, con riguardo all'articolo 1 dello schema di regolamento, che individua come beneficiari le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Sezione non ha osservazioni da formulare, in quanto, come giustamente rimarcato nella relazione, la scelta di puntualizzare in questo modo i requisiti dei beneficiari risponde alla necessità di prevedere un vincolo duraturo che caratterizzi la coppia mutuataria ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo; pertanto, il predetto vincolo è rappresentato per le giovani coppie dal rapporto di coniugio e per i nuclei familiari, monogenitoriali e non, dalla presenza di figli minori. Ciò al fine di non escludere dalle provvidenze recate dal regolamento situazioni di fatto che si ritiene possano rientrare nell'ambito di applicazione della norma stessa sempre che sussistano condizioni familiari quali la paternità e la maternità che esprimano una situazione di stabilità tale da giustificare l'intervento, nel caso di insolvenza dei mutuatari, del Fondo pubblico."

Deriva dalla inequivocabile citata determinazione del Consiglio di Stato, l'ammissibilità dell'accesso alla misura nelle ipotesi sopra menzionate sub (a) e (b) ("coppie coniugate senza figli minori" e "mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti di coppia non coniugata, con figli minori in comune"); così come altrettanto indiscutibile appare l'esclusione dall'accesso alla misura nel caso di mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti di coppia non coniugata, convivente e non, senza figli minori in comune. Mancano infatti, in quest'ultimo caso, come chiarito dal Consiglio di Stato, quelle condizioni familiari quali la paternità e la maternità che esprimano (in alternativa al rapporto di coniugio) una situazione di stabilità tale da giustificare l'intervento, nel caso di insolvenza dei mutuatari, del Fondo pubblico statale.

Ai fini della concreta implementazione della misura, e più in particolare della certificazione da richiedere, da parte degli Istituti di credito, agli aspiranti mutuatari, per la verifica del requisito soggettivo in esame, considerato nello specifico che il "certificato di stato di famiglia" non pare, talvolta idoneo, ed in altri casi sufficiente, a rappresentare tutti i possibili "*status*" abilitanti all'accesso alla misura, gli Istituti di credito medesimi potranno avvalersi, a seconda dei casi in alternativa o in aggiunta al citato "stato di famiglia", delle seguenti diverse modalità di accertamento, comunque attuative del Protocollo da sottoscrivere dal Ministro della Gioventù e dall'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256:

- a) mutuo richiesto congiuntamente da coppie coniugate, con o senza figli minori: non sussistendo un obbligo giuridico di residenza coincidente per i coniugati (e, dunque, potendo gli stessi non risultare nel medesimo "stato di famiglia"), in alternativa allo "stato di famiglia": acquisizione del certificato di matrimonio, ovvero estratto dell'atto di matrimonio, accompagnato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 76 DPR 445/2000), attestante che, in ordine al matrimonio, non sia intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi (tale ultima integrazione si rende indispensabile in quanto è prassi degli uffici anagrafici non annotare, nei registri di matrimonio, le sentenze di separazione, bensì esclusivamente quelle di divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- b) mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti di coppia non coniugata, convivente e non, con figli minori (non sussistendo, anche nella fattispecie, un obbligo giuridico di medesima residenza per la coppia, ed anzi essendo presumibile che la richiesta di mutuo per l'accesso alla prima casa sia appunto finalizzato alla futura costituzione di un nucleo familiare, e dunque a rafforzare il vincolo di stabilità al quale fa riferimento il Consiglio di Stato; conseguentemente, potendo i componenti la coppia, in ipotesi, non risultare nel medesimo "stato di famiglia"): ferma restando la necessità di acquisire, in ogni caso, lo stato di famiglia al fine di verificare che il figlio minore conviva con almeno uno dei genitori ("*nuclei familiari* anche monogenitoriali con figli minori": v. art. 1, comma 1), il mutuo potrà essere riconosciuto congiuntamente ai due richiedenti non conviventi (ed ammesso alla garanzia) previo deposito anche dell'estratto dell'atto di nascita del figlio, o dei figli, minori (certificato idoneo ad attestare, inequivocabilmente, la paternità e la maternità di almeno un figlio minore comune ai richiedenti). Nell'ipotesi, invece, in cui la coppia ed almeno un figlio minore, comune ai richiedenti, siano conviventi, sarà sufficiente il deposito dello stato di famiglia, purchè da questo si evinca inequivocabilmente il rapporto di paternità e di maternità di entrambi i richiedenti.

Quanto, invece, all'ipotesi che il mutuo venga richiesto da un solo genitore, non coniugato, del figlio minore, il concetto di "nucleo familiare anche monogenitoriale", utilizzato dal regolamento del 17 dicembre 2010 impone *in re ipsa* che il figlio minore risulti convivente con il genitore richiedente (requisito evincibile unicamente dallo stato di famiglia).

Inoltre, la circostanza che beneficiario della misura sia "il nucleo familiare (...) con figli minori", e non il singolo, esclude l'ammissibilità dalla garanzia, laddove i genitori non coniugati già risultino conviventi (famiglia "non monogenitoriale") al momento della presentazione della domanda (dunque compresenti nel medesimo "stato di famiglia"), ed invece il mutuo, e la connessa garanzia, vengano richiesti dal singolo genitore.

Al pari, è da escludersi l'ammissibilità alla garanzia in caso di mutuo richiesto dal singolo componente di coppia coniugata, priva di figli minori, in quanto la situazione non rientrerebbe in nessuna delle due fattispecie prevista dal Regolamento (mutuo richiesto da "giovane coppia coniugata", dunque: congiuntamente; ovvero da "nucleo familiare anche monogenitoriale con figli minori"); ed inoltre, ad analoga conclusione deve addivenirsi nell'ipotesi di mutuo richiesto dal singolo componente di coppia coniugata, pur in presenza di figli minori, poiché, sempre alla luce del quadro normativo, non si rientrerebbe né nella

fattispecie di richiesta proveniente dalla "coppia coniugata", né in quella di mutuo richiesto dal "nucleo familiare<sup>1</sup> con figli minori".

In conclusione, il quadro normativo vigente consente l'ammissione alla garanzia del Fondo, in presenza di un mutuo richiesto da un unico individuo (famiglia monogenitoriale), anziché da una coppia, e pur sempre in presenza dell'ulteriore requisito della convivenza con almeno un figlio minore (evincibile unicamente mediante il certificato di "stato di famiglia"), solo allorché il richiedente non risulti coniugato ovvero convivente con l'altro genitore del proprio figlio. Altra ipotesi di famiglia monogenitoriale ammessa alla garanzia del Fondo è naturalmente quella del singolo giudizialmente separato, divorziato o vedovo, pur sempre convivente con figlio minore.

In ogni altro caso, si è in presenza, o di una coppia coniugata, o di una famiglia non monogenitoriale, e si impone –ai fini dell'intervento della garanzia statale- la richiesta di un mutuo cointestato ad entrambe le parti di quel vincolo che, come chiarito dal Consiglio di Stato, esprima "una situazione di stabilità tale da giustificare l'intervento, nel caso di insolvenza dei mutuatari, del Fondo pubblico"; intervento rientrante nella competenza statale, e non regionale, proprio perché, solo se circoscritto nei descritti confini, afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

Si prega codesta A.B.I. di voler rendere noto quanto sopra, unitamente all'allegata tabella riepilogativa, nei modi e forme che verranno ritenuti più opportuni, agli Istituti di credito che aderiranno all'iniziativa in oggetto.

Lo scrivente Dipartimento si impegna fin d'ora, per parte propria, a diramare la presente nota al Gestore, di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Interministeriale 17 dicembre 2010, non appena lo stesso verrà individuato ed immediatamente dopo la sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Andrea Sergio Fantoma



**Allegata: n. 1 Tabella**

---

<sup>1</sup> In questo caso, il vincolo che dà luogo alla costituzione del nucleo familiare, come chiarito dal Consiglio di Stato, è insito nel rapporto di coniugio esistente.



**QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI STATUS SOGGETTIVI (ART. 1, COMMA 1, REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE 17 DICEMBRE 2010) ABILITANTI ALL'ACCESSO ALLA GARANZIA DEL "FONDO" EX ART. 15 , COMMA 6, DECRETO-LEGGE N. 81/2007 E RELATIVE MODALITA' DI CERTIFICAZIONE**

- All. 1 agli "orientamenti interpretativi" del Dipartimento della Gioventù n. prot. 3552... in data 5/4/2011...
- All. 3 al Protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, Regolamento Interministeriale n. 256 del 17 dicembre 2010.

**a) Coppie coniugate, con e senza figli minori. – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia.**

- In caso di identica residenza tra i coniugi: Stato di famiglia. In alternativa: Certificato di matrimonio ovvero estratto del registro di matrimonio e, in aggiunta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 76 DPR 445/2000) attestante che, in relazione al matrimonio medesimo, non sia intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi.
- In caso di diversa residenza tra i coniugi: Certificato di matrimonio ovvero estratto del registro di matrimonio e, in aggiunta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 76 DPR 445/2000) attestante che, in relazione al matrimonio medesimo, non sia intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi.

**b) Coppie coniugate, con e senza figli minori. – mutuo richiesto dal singolo coniuge.**

- Mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**c) Coppie non coniugate senza figli minori**

- Mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**d) Coppie non coniugate con figli minori (Famiglia non monogenitoriale)**

d.1: genitori già conviventi (tra loro ed unitamente ad almeno ad un figlio minore comune) al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia: Stato di Famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità e la maternità di almeno un figlio minore comune ai richiedenti, da ricondursi ai richiedenti medesimi. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore, comune ai richiedenti).

d.2: genitori già conviventi al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo – mutuo richiesto dal singolo genitore: mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

d.3: genitori non aventi medesima residenza al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo - mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia: Stato di famiglia (dal quale si evinca che almeno un figlio minore, comune ai richiedenti, risiede con uno dei genitori) e, in aggiunta, estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore, comune ai richiedenti, ai fini dell'individuazione della paternità e della maternità, da ricondursi ai richiedenti medesimi.

d.4: coppia convivente, nel cui stato di famiglia siano presenti uno o più figli, di cui nessuno comune ai richiedenti – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia: la fattispecie non rientra nel concetto di "Famiglia non monogenitoriale" ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2010, non sussistendo tra i richiedenti un vincolo (matrimonio, ovvero paternità e maternità comune) che esprima una situazione di stabilità tale da giustificare l'intervento, in caso di insolvenza dei mutuatari, del Fondo pubblico (Cons. Stato, n. 4664/2010 del 25 novembre 2010) – mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**e) Famiglia monogenitoriale con figli minori (Mutuo richiesto da: a) Persona singola non coniugata, né convivente, con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; b) Separato/a, convivente con almeno un proprio figlio minore; c) Divorziato/a,**

**convivente con almeno un proprio figlio minore; d) Vedovo/a) , convivente con almeno un proprio figlio minore.**

- Stato di famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità, ovvero la maternità, da ricondursi al richiedente, di almeno un figlio minore, convivente con il richiedente medesimo. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore convivente con il richiedente).

Nota: Nel caso di persona, rientrante nella fattispecie sub (e), tuttavia convivente con persona diversa dall'altro genitore di tutti i propri figli minori, non sussistendo tra i conviventi medesimi un vincolo giuridicamente rilevante ai sensi del parere Cons. Stato 4664/2010, la garanzia è ammissibile solo ove afferente a mutuo richiesto individualmente dal genitore, destinatario solo in quanto tale della tutela dell'ordinamento (v., sopra: d.4). Resta ferma, ai fini della comprova del requisito, la necessità di acquisire lo Stato di famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità, ovvero la maternità, da ricondursi al richiedente, di almeno un figlio minore, convivente con il richiedente medesimo. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore convivente con il richiedente).